



CITTA' DI ROVATO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
SICUREZZA DEL CITTADINO

Ordinanza n. 361

OGGETTO *Ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato nel parcheggio di via Emilia Romagna per esecuzione di scavo per conto di E-Distribuzione*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la richiesta prot. n. 49301 del 08/11/2024 presentata da PRETA Mattia per conto della società ZECCA Srl. per l'emissione di ordinanza di disciplina e modificazione del traffico veicolare e di sosta per lavori di scavo nel parcheggio di via Emilia Romagna;

Considerato che per eseguire i lavori stradali menzionati occorre effettuare alcune modifiche alla viabilità ordinaria;

Ritenuto il provvedimento per la disciplina della circolazione temporanea qui elaborato in grado di soddisfare interessi pubblici primari quali sicurezza della circolazione stradale ed al contempo garantire comunque una viabilità efficace;

Visto:

- *il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;*
- *il Decreto del 10/07/2002, disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;*
- *l'art. 38 comma 3° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

ORDINA

dal giorno 14/11/2024 fino al giorno 02/12/2024 nell'orario dalle 08.00 alle 17.00 l'adozione dei seguenti provvedimenti viabilistici generali, da adottarsi nello specifico secondo le disposizioni sotto impartite:

- *il divieto di sosta con rimozione forzata e senso unico alternato regolato a vista nel parcheggio di via Emilia Romagna*

DISPONE

Che le prescrizioni della presente ordinanza vengano portate alla conoscenza della generalità dei cittadini mediante segnaletica conforme agli allegati del citato D.P.R. 495/92 da posizionarsi a cura della ditta richiedente, inoltre la stessa ditta dovrà informare i residenti e le attività lavorative tramite adeguati avvisi, con anticipo di 48 ore dall'inizio lavori.

L'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono incaricati della vigilanza circa il rispetto della presente ordinanza. I trasgressori verranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D. Lgs. 285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma del D. Lgs. 285/92 e con le formalità stabilite dal D.P.R. 495/92, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dagli stessi termini.

Copia della presente viene inviata a:

<i>Al richiedente</i>	<i>m.preta@zeccasrl.com</i>
<i>Rossi Sergio</i>	<i>s.rossi@comune.rovato.bs.it</i>
<i>Ufficio Manutenzioni</i>	<i>ufficio.manutenzioni@comune.rovato.bs.it</i>

Rovato, lì 11/11/2024

*IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott.ssa Silvia Contrini
firmato digitalmente*